

Carte Tachigrafiche: nuovi obblighi e scadenze 2024/2025

In scadenza i principali obblighi introdotti dalla più recente normativa dell'Unione europea in merito al sistema tachigrafico digitale.

Sostituzione tachigrafi

I soggetti che operano nel **trasporto internazionale** e dispongono di veicoli muniti di tachigrafo di prima generazione **dovranno sostituire l'impianto con quello di nuova generazione**. Le scadenze previste per l'adeguamento sono le seguenti:

- **31 dicembre 2024**, termine entro il quale tutti i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, dotati di **tachigrafo analogico o digitale di prima generazione** (fino al 15 giugno 2019) e utilizzati nei trasporti internazionali, dovranno essere muniti dell'ultima generazione del tachigrafo: **tachigrafo intelligente G2V2**;
- **19 agosto 2025**, tutti i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate equipaggiati con **tachigrafo intelligente di prima generazione** (quindi dal 15 giugno 2019) dovranno essere dotati di tachigrafo di seconda generazione G2V2. Tale obbligo vale - anche in questo caso - solo per chi opera nel traffico transfrontaliero;
- **1 luglio 2026**, anche i **veicoli commerciali** con peso massimo tra **le 2,5 e le 3,5 tonnellate** che effettuano trasporti internazionali dovranno essere equipaggiati con tachigrafo intelligente di seconda generazione G2V2.

Con l'adozione del nuovo tachigrafo digitale, **non sussiste alcun obbligo normativo di sostituzione della carta tachigrafica**.

Le carte tachigrafiche attualmente in circolazione sono di due tipologie e tutte di **generazione 2**. La tipologia è riconoscibile attraverso i seguenti codici di omologazione presenti sul retro delle carte:

- le carte **gen2v1** recano il codice: **E 3 1003**
- le carte **gen2v2** (rilasciate a partire **dal 21 luglio 2023**) recano il codice: **E 3 1004**.



I nuovi tachigrafi digitali intelligenti funzionano sia con le carte tachigrafiche di ultima generazione G2V2 (codice "e3 1004"), sia con le G2V1 (codice "e3 1003") ugualmente interoperabili. Non c'è quindi l'obbligo di sostituire queste ultime carte per l'adozione e l'uso del tachigrafo intelligente G2V2.

Registrazione attività svolta

Agli obblighi di sostituzione del tachigrafo si aggiunge una disposizione generale che riguarda, invece, **tutti gli operatori che guidano mezzi assoggettati all'uso del tachigrafo** (sia analogico che digitale di ogni generazione): **l'obbligo di dimostrare l'attività svolta nei 56 giorni precedenti** (fino ad il periodo era di 28 giorni) nell'ambito dei controlli su strada (Art. 36 Regolamento U.E 165/2014, come modificato dall'art. 2 del Regolamento UE 1054/2020).

Tale obbligo entra in vigore dal **31 dicembre 2024**.

Non essendoci una specifica previsione normativa che impone la sostituzione, spetta unicamente all'utente decidere se continuare ad utilizzare la carta di cui dispone ancora pienamente valida, fornendo le prove di guida alle Autorità preposte ai controlli con le modalità alternative previste.

Al riguardo si precisa che:

Le carte **gen2v1** (codice: E 3 1003) possono consentire la registrazione di 56 o più giorni di attività, ma la situazione può variare in base all'uso che della carta viene fatto in relazione allo svolgimento dell'attività. Infatti, se risulta necessario agire con l'inserimento manuale di parametri aggiuntivi, questi potrebbero saturare lo spazio di memoria e non rendere disponibili i dati per tutte le giornate da documentare.

Le carte **gen2v2** (codice: E 3 1004), di ultima generazione, garantiscono di norma la registrazione corretta dei dati oggetto del controllo esteso ai 56 giorni di attività.

In linea generale si può affermare che i conducenti più esposti al rischio di saturazione della memoria (**nelle carte gen2v1**) sono quelli che effettuano con frequenza attività che comportano la registrazione di spostamenti su traghetto/treno, attraversamento di frontiera, carico/scarico merci, in quanto la registrazione intensiva di queste attività potrebbe arrivare a saturare la memoria, con il rischio di non poter esibire gli ultimi 56 gg di attività e di dover ricorrere alle stampe.

Conseguentemente, su richiesta dell'interessato, la Camera potrà già procedere con il rilascio di una nuova carta in modalità **"rinnovo per modifica dati"** che sarà rilasciata dietro pagamento del diritto di segreteria vigente.

Pur dotandosi di una nuova carta con maggiore capacità di memoria, nella prima fase di utilizzo i conducenti dovranno conservare a bordo una stampa cartacea della registrazione dell'attività dei 56 giorni precedenti per garantire i controlli di legge. La nuova carta, infatti, inizierà la registrazione delle attività dal primo utilizzo in avanti. Questo comporta necessariamente che prima della restituzione alla Camera della carta precedente, i titolari dovranno aver scaricato i dati in essa contenuti.

La **nuova carta** ottenuta con procedura di modificazione **avrà una validità di 5 anni**.

Si ricorda, inoltre, che **l'interessato dovrà procedere con il ritiro allo sportello della nuova carta e la contestuale restituzione della carta precedente**, in quanto **le disposizioni vietano il possesso contestuale di due carte valide**.

Come chiarito da Unioncamere, si può ritenere che la stampa dei dati di guida può non rivelarsi indispensabile, se è possibile verificare che la propria carta (indipendentemente dalla tipologia) già contiene la registrazione degli ultimi 56 giorni.

Inoltre, poiché la capacità di memoria della carta può variare in funzione dell'uso che il conducente ne fa nel corso della propria attività lavorativa, **ancor prima di pensare ad una sostituzione**, il titolare può **verificare lo stato dei dati presenti sulla propria carta** e se coprono già i 56 giorni previsti non ha bisogno di sostituire la carta o di munirsi di stampe.

Unioncamere sottolinea poi due importanti elementi per la corretta gestione delle carte e conservazione dei dati:

1. con la sostituzione della carta tachigrafica, la nuova carta registra dal primo giorno del suo utilizzo ed è quindi essenziale scaricare i dati della carta sostituita prima della riconsegna;
2. adottare come regola generale uno scarico frequente e regolare dei dati delle carte, consente di avere sempre dati disponibili per gli usi richiesti dalla legge.